

TI_GERICHTE 11.2014.8 vom 17. November 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-11-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2014.8

FR: TI_GERICHTE 11.2014.8 du 17 novembre 2014

IT: TI_GERICHTE 11.2014.8 del 17 novembre 2014

Regeste

Effetti del divorzio

Erwägungen

E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è senz'altro adempiuto, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione e l'ammontare contestato in liquidazione del regime matrimoniale. Quanto alla tempestività degli appelli, la decisione impugnata, spedita il 30 dicembre 2013, è pervenuta alla legale di AP 1 il 2 gennaio 2014 e al legale di AO 1 il 7 gennaio 2014 (data dei timbri postali sulle buste d'intimazione). Consegnati alla posta il 31 gennaio e il 6 febbraio 2014, i ricorsi in esame sono pertanto ricevibili.

E. 2

Litigiose rimangono in questa sede talune controversie legate alla liquidazione del regime dei beni, compresa l'attribuzione dell'alloggio coniugale, così come l'indennità dovuta alla moglie in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC e il contributo alimentare per quest'ultima. Il principio del divorzio e gli aspetti non litigiosi della liquidazione del regime matrimoniale sono passati in giudicato (art. 315 cpv. 1 CPC). Per ordine espositivo è opportuno trattare prima l'appello di AO 1. I. Sull'appello di AO 1

E. 3

CC stabilisce che qualora l'abitazione familiare appartenga a uno dei coniugi, il giudice può attribuire all'altro coniuge un diritto d'abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento “quando lo giustificano la presenza di figli o altri gravi motivi” (art. 121 cpv. 1 CC). Spetta al giudice verificare quest'ultima condizione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e ponderando i contrapposti interessi (Gloor , op. cit., n. 13 ad art. 121 CC; Scyboz in: Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad art. 121 CC). In concreto le parti non hanno figli comuni, né l'appellante, pensionata dal 2008, può valersi di ragioni professionali, avendo cessato da tempo di custodire bambini. Essa neppure adombra, del resto, motivi di salute (cfr. Gloor, op. cit., n. 13 e 5 ad art. 121; Scyboz , loc. cit.). Invoca il suo attaccamento al paese e alla casa, così come paventa le presumibili difficoltà dovute all'esigenza di integrarsi altrove. Ragioni di carattere affettivo possono anche essere di rilievo (Scyboz , loc. cit., rimandi alla nota 24). AP 1 oppone tuttavia che la moglie non si è mai inserita nell'ambiente di _____ e che in paese si fa vedere di rado, mentre lui è fortemente legato al luogo d'origine, dove ha esercitato cariche pubbliche e associative, dove ha voluto tornare dopo gli anni di lavoro trascorsi nella Svizzera tedesca, dove ha costruito l'abitazione, dove esercita tuttora un'attività agricola e ha continuato a vivere, quantunque il giudice a

protezione dell'unione coniugale l'abbia obbligato a uscire di casa, costringendolo a locare nei mesi invernali un rustico della sorella e a occuparne d'estate uno di sua proprietà sui monti (osservazioni, pag. 6 in basso fino a pag. 17). Non si disconosce che per la convenuta può essere penoso lasciare l'abitazione familiare in cui ha vissuto per più di un trentennio. Mal si intravede, tuttavia, come il fatto di procrastinare di due anni il trasferimento possa giovarle. Se mai con l'avanzare dell'età l'impegno di un trasloco risulterebbe più gravoso. A parte il fatto poi che non risulta oggettivamente impossibile per lei sistemarsi altrove in paese (ha avuto sei anni, dopo avere consentito al divorzio il 12 ottobre 2007, per trovare un altro alloggio), come ha sottolineato il Pretore anche il marito è fortemente radicato – e per di più da sempre – a _____, dove continua a esercitare un'attività agricola per la quale necessita degli attrezzi depositati finanche nell'abitazione familiare. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, inoltre, AP 1 non consta disporre di una sistemazione logistica alternativa comparabile all'alloggio coniugale. In circostanze del genere non si riscontrano pertanto gravi motivi – o per lo meno interessi preponderanti – che giustifichino un diritto d'abitazione in favore dell'appellante nella casa che appartiene al marito. Quanto al termine di tre mesi impartito a AO 1 dal primo giudice per trasferirsi altrove, l'appellante non lo contesta né si scorgono elementi che inducano a reputarlo inadeguato.

E. 4

Relativamente alla liquidazione del regime dei beni, l'appellante chiede di portare da fr. 131 205.98 a fr. 185 049.98 il conguaglio in suo favore. Fa valere in particolare che negli acquisti del marito vanno calcolati fr. 186 000.– complessivi di proventi dall'azienda agricola, denaro che AP 1 ha depositato dopo svariati prelevamenti e trasferimenti in contanti per fr. 130 000.– circa su un conto alla Banca _____ di _____ e per fr. 56 000.– su un conto n. _____ al _____ di _____. a) Una volta ancora l'interessato censura preliminarmente l'appello di irricevibilità per difetto di motivazione, affermando che l'appellante non si confronta con la sentenza impugnata, ma si limita a riprendere stralci della medesima e a riprodurre il di lei memoriale conclusivo (pag. 18 in basso). Che ampi passaggi dell'appello riprendano testualmente il memoriale conclusivo è vero. Che su talune questioni l'allegato risulti generico, non circostanziato e, di conseguenza – come si vedrà oltre (consid. d) – irricevibile è altrettanto vero. Non si deve trascurare però che l'appellante rimprovera al Pretore di avere sorvolato sulle sue argomentazioni inerenti alla provenienza dei fondi transitati sui conti litigiosi (pag. 7 in basso). In simili circostanze il rimedio non può essere dichiarato già di primo acchito inammissibile. b) Per quanto attiene al conto presso la Banca _____ a _____, il Pretore ha ricordato che la relazione è stata aperta il 16 ottobre 2004 ed è stata chiusa il 25 aprile 2007, quando l'intero saldo è stato bonificato a L. _____, sorella dell'appellato, cui spettava la gestione degli averi appartenenti alla comunione ereditaria fu V. _____ (madre di AP 1) depositati su quel conto. A mente del Pretore, quantunque l'istruttoria non sia riuscita a chiarire appieno la provenienza e la destinazione finale del denaro, questo non risulta derivare dal provento del lavoro del marito né da altre fonti di reddito riconducibili alla massa degli acquisti (sentenza impugnata, consid. 21.5 e 21.5.1). L'appellante obietta di avere recato prove concrete circa il modo in cui tali conti sono stati alimentati, avendo essa rintracciato prelevamenti e depositi in contanti atti a dimostrare che i fondi transitati sui conti provenivano dalla relazione bancaria intrattenuta dal marito presso il _____ di _____, sulla quale confluivano i ricavi dell'attività agricola. A sostegno di ciò essa menziona taluni estratti dai quali risultano prelevamenti e depositi in contanti sui conti citati in date concomitanti. L'attore nega di avere eseguito i prelevamenti dal suo conto a

_____ per occultare fondi in vista del divorzio. Ribadisce che si tratta di beni appartenenti alla successione materna, aperta proprio nel 2004, e più precisamente di canoni di locazione relativi a stabili della madre a _____ da lui usati per l'azienda agricola, canoni che si erano accumulati fin dal 1984 per un totale di circa fr. 130 000.– e che egli ha trasferito alla Banca _____ di _____ per poi riversarli alla sorella incaricata di amministrare i beni dell'eredità. c) Lo scioglimento del regime dei beni si dà per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC), sicché decisivo per accertare gli acquisti dei coniugi (compresi gli averi bancari e postali) è in concreto l'11 giugno 2007. Per quanto attiene al conto presso la Banca _____ di _____, a quel momento esso era già stato estinto e il saldo riversato a L._____. L'appellante non prospetta una liberalità soggetta a reintegra in applicazione dell'art. 208 CC. Contesta che i beni trasferiti dal marito alla sorella appartengano alla successione della suocera, lasciando intendere che il trasferimento è avvenuto a titolo fiduciario o per simulazione, di modo che un credito di pari importo va reintegrato negli acquisti del marito. Ora, contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza impugnata, consid. 21.5.1), l'origine dei fondi depositati presso la Banca _____ a _____ è dimostrata. Che quel denaro provenga dal conto intestato a AP 1 presso il _____ a _____, alimentato anche da sussidi per l'attività agricola di lui, risulta non solo dalla concomitanza di prelevamenti e depositi in contanti attestati dalla documentazione bancaria (doc. 4 a 8 allegati al memoriale conclusivo della moglie), ma anche dalle dichiarazioni dello stesso AP 1 all'interrogatorio formale (verbale del 1° febbraio 2010, pag. 3, risposte n. 2, 3 e 6), che l'appellante non censura di falso. La vera questione è di sapere a chi appartenesse realmente il denaro depositato sul conto presso il _____ a _____. AP 1 ha dichiarato, sempre all'interrogatorio formale, che l'importo di fr. 130 000.– circa finito alla Banca _____ di _____ costituisce l'arretrato di canoni di locazione da lui dovuti alla madre – e dopo la morte di lei, alla comunione ereditaria – per l'uso di immobili a scopo agricolo (loc. cit.). La convenuta ripete che quel denaro non appartiene alla comunione ereditaria e che il marito non ha dimostrato trattarsi di fondi che provengono dall'eredità materna. Non contesta tuttavia che l'attore abbia adoperato immobili della madre per la propria attività agricola, né che dovesse versare un canone per il relativo uso, né che tali canoni siano stati pagati solo dopo la morte della madre, né tanto meno discute l'ammontare degli stessi. Di fronte alle spiegazioni particolareggiate del marito all'interrogatorio formale essa si limita a ricostruire la provenienza dei fondi, per altro ammessa da AP 1, e a sostenere genericamente che quelle somme non pertengono alla comunione ereditaria. Ma ciò non basta per accreditare la tesi che gli averi confluiti presso la Banca _____ a _____ siano stati trasferiti alla sorella dell'attore per essere occultati nella prospettiva del divorzio. In proposito la sentenza impugnata resiste alla critica. d) Per quel che è del conto n. _____ presso il _____ a _____, il Pretore ne ha accertato il saldo allo scioglimento del regime dei beni in fr. 2042.82, constatando tuttavia che tale somma non apparteneva a AP 1, bensì alla di lui madre V _____ e alla di lui sorella L _____, avente diritto economico del deposito titoli intestato a AP 1 presso il medesimo istituto, sul quale erano investiti i fondi depositati in conto. L'appellante chiede che si reintegrino negli acquisti del marito fr. 56 000.– da lui prelevati in contanti il 29 dicembre 2006, sostenendo che l'operazione è stata eseguita “per togliere definitivamente ogni traccia dei risparmi accumulati con la moglie” e contesta che quel denaro appartenesse alla cognata o alla comunione ereditaria fu V _____. Nelle osservazioni all'appello l'interessato eccepisce che avente diritto economico del conto era la madre e in seguito la di lei successione,

giacché sul conto finivano i canoni di locazione relativi agli stabili agricoli di _____, conto che è stato impiegato anche per il transito di averi spettanti alla sorella L_____. Interrogato sul prelevamento del 29 dicembre 2006, AP 1 ha riconosciuto che quel denaro non apparteneva alla comunione ereditaria materna e non era destinato al conto presso la Banca _____ di _____ (verbale citato, pag. 4, risposta n. 13). Del resto l'importo di fr. 130 000.– era già stato versato su quel conto prima del 31 dicembre 2005 (doc. 8 e 9 acclusi al memoriale conclusivo della moglie). Egli ha assicurato tuttavia di non avere intascato la somma, giacché gli averi depositati presso il _____ di _____ non erano suoi e “potrebbero essere stati dati alla sorella L_____ in quanto in quel periodo stava costruendo un'aggiunta alla sua casa” (verbale del 1° febbraio 2010, loc. cit.). Ciò posto, risulta dagli atti che presso il _____ a _____ l'attore ne teneva tre relazioni: il conto n. _____ “personale A”, il conto n. _____ “separato ronchini” e il deposito titoli n. _____ “separato ronchini”. Secondo i “formulari A” per la determinazione degli aventi diritto economico, le due ultime relazioni facevano capo a una terza persona (presumibilmente la sorella L_____ : fascicolo “documenti prodotti da parte attrice il 21 luglio 2009”). Per quanto attiene al conto “personale A”, non figura invece alcun dato d'appartenenza. Comunque sia, da un estratto bancario del 31 dicembre 2006 (doc. 9 accluso al memoriale conclusivo di AO 1) si evince che il saldo sul conto n. _____ “separato ronchini” (facente capo alla terza persona) prima del prelevamento del 29 dicembre 2006 era stato alimentato da una “vendita titoli” del 3 novembre 2006 riconducibile al deposito omonimo. Ciò induce a scartare l'ipotesi che gli averi prelevati quel 29 dicembre 2006 appartenessero a AP 1. Per il resto l'interessata non avanza pretese sul saldo del conto “personale A” al momento in cui è stata introdotta l'azione di divorzio. Al proposito essa si esaurisce in contestazioni generiche, limitandosi a sostenere che quegli averi non appartenevano alla comunione ereditaria fu V_____ o alla cognata, ma non prende posizione né su quanto emerge dai citati “formulari A” né sulla relazione esistente fra i vari conti e depositi presso il _____ di _____, cui il Pretore si riferisce esplicitamente (consid. 21.3 e 21.4). In simili circostanze l'appello si rivela finanche carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) e non può essere vagliato oltre. II. Sull'appello di AP 1

E. 5

Per quel che riguarda lo scioglimento della partecipazione agli acquisti, l'appellante chiede di ridurre il conguaglio da lui dovuto alla moglie in liquidazione del regime dei beni da fr. 131 205.98 a fr. 42 820.32. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato che a AO 1 spettano fr. 52 894.– come “partecipazione costruzione casa”, ha calcolato gli acquisti del marito in complessivi fr. 78 311.98 (fr. 3750.– per il mobilio domestico, fr. 1560.07 sul conto presso il _____ a _____, fr. 67 900.91 sul conto previdenza “terzo pilastro”, fr. 5100.– per premi “terzo pilastro AO 1”, fr. 1.– per l'automobile, nulla per l'azienda agricola) e quelli della moglie in fr. 22 913.96 (fr. 3750.– per il mobilio domestico, fr. 18 484.07 su un conto presso la Banca _____, fr. 479.09 su un conto previdenza “terzo pilastro”, fr. 200.– per la quota sociale della Banca _____). Nelle condizioni descritte egli ha ritenuto spettare a AP 1 fr. 11 456.98 per “acquisti AO 1 (½)” e a AO 1 fr. 131 205.98, di cui fr. 78 311.98 per “acquisti AP 1 (½)” e fr. 52 894.– per “partecipazione costruzione casa”, onde un conguaglio di fr. 131 205.98 in favore di lei. Nell'appello AP 1 riprende diffusamente – se non verbosamente – la motivazione del giudizio impugnato (memoriale, da pag. 6 a pag. 15), ma l'esame del ricorso va limitato ai punti di rilievo per l'esito della domanda, ossia quelli riguardanti la partecipazione della

moglie all'investimento per la costruzione dell'alloggio coniugale, alla composizione delle masse degli acquisti, al calcolo della partecipazione all'aumento e del conguaglio. a) Quanto all'investimento nella costruzione dell'alloggio coniugale a _____, bene proprio del marito, il Pretore ha accertato che il valore venale del fondo il 29 settembre 2010 (stima del perito), di fr. 211 200.–, risultava inferiore a quello di fr. 440 000.– relativo al momento in cui l'opera era stata ultimata. Per quanto attiene al finanziamento di complessivi fr. 185 788.15, il Pretore ha stabilito che un primo anticipo di fr. 50 000.– era stato versato da un conto intestato a entrambi i coniugi, un secondo di fr. 80 000.– da un conto intestato al solo marito, mentre non era data di conoscere l'origine dei fr. 55 788.15 pagati a saldo. Ne ha desunto che la moglie ha partecipato con fr. 25 000.– al pagamento del primo anticipo e con fr. 27 894.07 al pagamento del saldo, in particolare grazie a fr. 70 000.– ricavati dalla vendita dell'appartamento a _____, comperato dalle parti prima di sposarsi. L'appellante fa notare che il valore del fondo alla liquidazione del regime dei beni è inferiore a quello al momento dell'edificazione, sicché nulla egli deve a titolo di maggior valore. Sia come sia, il Pretore non ha riconosciuto a AO 1 alcuna partecipazione per il maggior valore dell'immobile. Le ha garantito unicamente il rimborso dell'investimento da lei finanziato per la costruzione. E in casi del genere l'art. 206 cpv. 1 seconda frase CC prevede – appunto – che il credito del coniuge finanziatore corrisponde all'entità del contributo prestato. Per il resto l'appellante non discute l'ammontare dell'investimento sovvenzionato dalla moglie né contesta che l'operazione sia stata finanziata con il ricavo della vendita dell'appartamento a _____, ossia con beni propri. Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto. b) Per quanto concerne i propri acquisti, l'appellante chiede di stralciare dal calcolo l'importo di fr. 5100.– per “premi terzo pilastro AO 1”, facendo valere un identico credito nei confronti della moglie e sottolineando che quest'ultima ha estinto il conto in pendenza di causa. Al riguardo il Pretore ha ricordato che la moglie era titolare di un conto “terzo pilastro” presso il _____ a _____ e che al momento in cui è stata promossa causa quel conto registrava un saldo di fr. 5579.09, dei quali almeno fr. 5100.– versati dal marito, di modo che ha inserito tale importo negli acquisti di lui e la differenza di fr. 479.09 negli acquisti della moglie (sentenza impugnata, consid. 27.6, 28.2 e 28.4). Il Pretore stesso ha accertato nondimeno che il versamento di fr. 5100.– era “volto in particolare a retribuire l'attività svolta dalla moglie nell'ambito dell'azienda gestita dal marito”, ciò che AP 1 non contesta. Ne segue che l'importo di fr. 5100.– va sì stralciato dagli acquisti dell'appellante, ma – come si vedrà oltre (consid. e) – va incluso negli acquisti della moglie, giacché frutto del lavoro di lei nell'azienda agricola del coniuge (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC). c) L'appellante si duole altresì che il Pretore abbia suddiviso il mobilio domestico, comproprietà delle parti, nella misura di soli fr. 1100.– a lui e di fr. 6400.– alla moglie, onde il suo diritto a un conguaglio di fr. 2650.–. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ravvisato nel mobilio una comproprietà dei coniugi (art. 205 cpv. 2 CC), al che ha inserito la metà del relativo valore negli acquisti di ciascuno, salvo poi assegnare un oggetto al marito e tutti gli altri alla moglie (sentenza impugnata, consid. 20.1, 20.2, 28.2 e 28.4). Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2014 la convenuta argomenta che gli oggetti a lei assegnati non sono stati rivendicati dal marito e sono sempre stati considerati beni suoi. Non contesta tuttavia che giuridicamente si tratti di acquisti in comproprietà. È vero che davanti al Pretore essa non ha postulato l'attribuzione del mobilio in proprietà esclusiva, ma su questo punto essa non ha nemmeno impugnato il giudizio di primo grado. Quanto ai valori venali di fr. 1100.– e di fr. 6400.–, essi corrispondono alle stime del perito giudiziario (act. LVII, referto del 30 settembre 2010, pag. 11). Sciolta la comproprietà, il risultato della

liquidazione va ricondotto all'una o all'altra massa dei coniugi assoggettati al regime della partecipazione agli acquisti (DTF 138 III 154 consid. 5.2). In concreto il valore del mobilio assegnato a ciascun coniuge va inserito così nei rispettivi acquisti: fr. 1100.– in quelli del marito e fr. 6400.– in quelli della moglie, mentre il conguaglio di fr. 2650.– in favore del primo grava gli acquisti della seconda (art. 209 cpv. 2 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2012.37 del 16 settembre 2013, consid. 7b). Tenuto calcolo di ciò, gli acquisti di AP 1 risultano in definitiva di complessivi fr. 70 561.98: fr. 1100.– per il mobilio domestico, fr. 1560.07 per il conto presso il _____ a _____ (non contestato), fr. 67 900.91 per il conto previdenza “terzo pilastro” (non contestato), fr. 1.– per l'automobile (non contestato) e nulla per l'azienda agricola (non contestato). d) Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2014 AO 1 ribadisce essenzialmente che negli acquisti del marito vanno reintegrati i fondi depositati a suo tempo presso la Banca _____ di _____, così come la somma di fr. 186 000.– complessivi prelevata dal _____ a _____. Tali argomenti sono già stati esaminati trattando l'appello di lei e non è il caso di ripetersi (sopra, consid. 4). Ciò vale anche laddove l'interessata lamenta che, dopo l'annuncio della separazione, fra il 24 e il 27 settembre 2004 il marito ha azzerato un conto di lei presso il _____, ritirando complessivi fr. 14 600.– (fr. 5000.–, fr. 5000.–, fr. 4600.–: doc. 23), e ha prelevato il 3 gennaio 2006, sempre dal suo conto, altri fr. 1500.– per riversarli senza indugio sullo stesso conto a titolo di contributo alimentare (doc. 26). Per tacere che l'autore dei prelievi – effettuati all'erogatore automatico (doc. 25) – non è stato identificato, come l'interessata stessa ha addotto nel memoriale conclusivo (pag. 11 in basso), tali cifre sono semmai confluite nel capitale di fr. 186 000.– citato dianzi, del quale già si è detto (consid. 4). e) Relativamente agli acquisti di AO 1, l'appellante chiede anzitutto – a ragione – di includere nel calcolo il saldo del menzionato conto previdenziale, di fr. 5579.09 (sopra, consid. b). Come si è visto, inoltre, negli acquisti della moglie occorre portare il valore del mobilio a fr. 6400.–, cui si aggiunge il conguaglio di fr. 2650.– a debito della massa degli acquisti (sopra, consid. c). L'appellante rimprovera poi al Pretore di avere qualificato come acquisto della moglie il conto n. _____ e il deposito n. _____ presso il _____ di _____ (a lei intestati) per complessivi fr. 39 246.19, salvo annoverare quelle relazioni bancarie tra i beni propri di lei al momento di ricapitolare gli averi dei coniugi, senza per altro accertarne il saldo il giorno in cui è stata promossa causa (sentenza impugnata, consid. 27.1, 28.3 e 28.4). La convenuta obietta che in realtà tali relazioni erano gestite dal marito, il quale le ha estinte in pochi giorni trasferendo i fondi alla Banca _____ di _____. Essa ripete altresì, una volta ancora, quanto allegato nel proprio appello, ma su tali argomenti non giova tornare (sopra, consid. 4). Nella sentenza impugnata il Pretore ha fatto carico a AO 1 di non avere dimostrato che il saldo delle citate relazioni bancarie provenisse dalla vendita dell'appartamento a _____, di modo che ha qualificato tali fondi alla stregua di acquisti, tranne considerarli – effettivamente – come beni propri nel riepilogo complessivo. L'interessata non nega di non essere riuscita a provare l'esistenza di beni propri. Che l'appellante gestisse a piacimento i conti di lei poco importa. Ciò premesso, dalla documentazione fiscale risulta che il saldo sul conto n. _____ al momento in cui è stata avviata la causa ammontava a fr. 1539.54 (estratto bancario dal 21 maggio 2007 al 20 giugno 2007, nella dichiarazione d'imposta 2007 di AO 1). Tale importo va inserito così fra gli acquisti di lei. Estratti relativi al conto di deposito, invece, non figurano né fra la documentazione esibita dalle parti né fra quella prodotta da terzi (in particolare dal _____, _____: doc. XII). Nemmeno l'appellante indica, per altro, dove si troverebbero i documenti dai quali egli desume l'importo che pretende di inserire fra gli

acquisti della moglie. E in questioni rette dal principio dispositivo non incombe al giudice del divorzio vagliare di propria iniziativa la ponderosa documentazione agli atti (art. 277 cpv. 1 CPC). In ultima analisi, gli acquisti di AO 1 vanno rivalutati a fr. 29 552.70, così composti: fr. 6400.– per il mobilio domestico, fr. 18 484.07 per il conto presso la Banca _____ (non contestati), fr. 5579.09 per il conto previdenza “terzo pilastro”, fr. 200.– per la quota sociale della Banca _____ (non contestati), fr. 1539.54 per il conto presso il _____ di _____, dedotti fr. 2650.– per il conguaglio spettante al marito in seguito alla minore attribuzione di mobilio. f) L'appellante si duole dipoi che AO 1 ha ritirato indebitamente da un conto presso la Banca _____, intestato a entrambi, fr. 5300.– complessivi (fr. 3000.– il 30 dicembre 2004 e fr. 2300.– il 27 dicembre 2005). Adduce che su tale conto erano accreditate le indennità versate dalla Fondazione _____ per lo sfalcio dei prati ch'egli eseguiva, sicché il conto perteneva alla sua azienda agricola. Il Pretore non si è espresso al riguardo. Nelle osservazioni all'appello l'interessata dà atto che i prelevamenti litigiosi “riguardano la gestione dell'azienda agricola” (memoriale, pag. 4 in basso), ma sottolinea che l'appellante ammette di avere ritirato da un suo conto fr. 1993.45 per sostituire il boiler dell'abitazione familiare. Che i prelevamenti in questione siano stati effettuati dalla moglie è un dato di fatto (estratto conto della Banca _____, nel fascicolo “documenti prodotti dalla convenuta il 29 aprile 2011”). Che AO 1 collaborasse all'attività agricola del marito è assodato. Ciò ancora non la autorizzava tuttavia a ritirare il 30 dicembre 2004 fr. 3000.– dai fondi dell'azienda, tanto meno senza dichiarare la destinazione della somma e senza nemmeno pretendere che il denaro fosse necessario per i bisogni correnti dell'economia domestica. Analoga considerazione vale per il secondo prelevamento, di fr. 2300.–, avvenuto il 27 dicembre 2005, non risultando per di più che dopo la separazione (febbraio del 2005) la moglie si sia ancora occupata dell'azienda agricola. AO 1 va tenuta così a rifondere al marito fr. 5300.– complessivi. Da parte sua l'appellante non contesta di avere pagato il 15 marzo 2006 la menzionata fattura di fr. 1993.45 per la sostituzione del boiler facendo capo a un conto della moglie, ma nel memoriale conclusivo ha giustificato l'operazione sostenendo che AO 1 aveva deciso la spesa senza interpellarlo (osservazioni del 17 ottobre 2012, pag. 49). Seppure ciò fosse, tuttavia, egli non poteva disporre unilateralmente del conto della moglie (doc. 30 e 31), men che meno dopo la separazione, quantunque la fattura fosse intestata a lei. L'abitazione familiare essendo per di più un suo bene proprio, l'appellante va tenuto di conseguenza a rifondere a AO 1 fr. 1993.45, il che riduce a fr. 3306.55 quanto essa gli deve per gli indebiti prelevamenti presso la Banca _____. g) A ragione l'appellante fa valere altresì che il primo giudice è caduto in errore calcolando l'aumento dei beni coniugali, sia per non avere suddiviso a metà la partecipazione di AO 1 agli acquisti di lui, sia per avere ommesso di compensare la partecipazione di lui con quanto dovuto alla moglie. AO 1 ha diritto invero alla metà degli acquisti del marito, di complessivi fr. 70 561.98, ossia a fr. 35 280.99, e AP 1 alla metà degli acquisti della moglie, di complessivi fr. 29 552.70, ossia a fr. 14 776.35 (art. 215 cpv. 1 CC). Compensati i crediti (art. 215 cpv. 2 CC), il marito deve alla moglie fr. 20 504.64. A ciò si aggiunge il compenso di fr. 52 894.– che spetta a AO 1 per i beni propri investiti nell'abitazione familiare, bene proprio del marito (art. 206 cpv. 2 CC), mentre va dedotto il conguaglio di fr. 2650.– per la maggiore attribuzione di mobilio domestico (art. 205 cpv. 2 CC), oltre all'indebito prelevamento di fr. 3306.55 dalla Banca _____. Per concludere, dunque, l'appellante deve a AO 1 fr. 67 442.10 (rispetto ai fr. 131 205.98 stabiliti dal Pretore). Circa le modalità di pagamento, l'appellante propone di confermare quelle fissate dal primo giudice (due rate, di cui la prima

entro 60 giorni e la seconda entro 10 mesi dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza). La convenuta non esprimendosi al riguardo, non è il caso di decidere altrimenti, tranne adattare le date al tempo trascorso.

E. 6

L'appellante chiede inoltre che AO 1 sia condannata a restituirgli fr. 5800.–, corrispondenti alla differenza tra il contributo alimentare provvisorio di fr. 1500.– mensili ch'egli ha versato dal settembre del 2008 al giugno del 2009 e quello di fr. 920.– mensili decretato dal Pretore il 23 giugno 2009 con effetto retroattivo dal settembre del 2008. L'interessata contesta la pretesa, opponendo il suo diritto di esigere “il rimborso derivante dai prelievi abusivi effettuati dal marito” (osservazioni all'appello, pag. 11). Sulla richiesta di AP 1, formulata nel memoriale conclusivo del 17 ottobre 2012 (pag. 67 e 73), il Pretore non ha statuito. Ora, questioni di dare e avere successive all'avvio della causa di divorzio esulano dalla liquidazione del regime dei beni (il cui scioglimento si dà per avvenuto il giorno in cui è promossa l'azione di divorzio: art. 204 cpv. 2 CC). Sono suscettibili però di influire sugli effetti del divorzio legati alla situazione finanziaria in cui vengono a trovarsi i coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio. E nell'ambito di una sentenza di divorzio devono regolarsi tutte le pretese pecuniarie correlate allo scioglimento del vincolo (principio dell'unità di giudizio: I CCA, sentenza inc. 11.2009.12 del 26 maggio 2011, consid. 2 con rinvio). Ciò posto, AO 1 si limita a definire la pretesa dell'appellante alla stregua di “presunti alimenti pagati in eccesso” (osservazioni all'appello, loc. cit.), ma non nega di avere ricevuto un contributo provvisorio di fr. 1500.– mensili dal settembre del 2008 al giugno del 2009 (compresi). Quanto al prospettato “rimborso derivante dai prelievi abusivi effettuati dal marito”, giovi richiamare quanto già detto e ripetuto (consid. 5d con rinvio al consid. 4). Tenuto conto di ciò, l'importo dovuto dall'appellante a AO 1 va ulteriormente ridotto a fr. 61 642.10 (fr. 67 442.10 dedotti fr. 5800.–).

E. 7

Circa il riparto degli averi previdenziali, il Pretore ha ordinato alla Cassa pensione del _____, cui l'appellante è affiliato, di corrispondere a AO 1 una prestazione in capitale di fr. 241 407.70 al momento in cui sarebbe passata in giudicato la decisione. L'appellante chiede di ridurre la somma a fr. 133 333.–, scaglionando il versamento in rate di fr. 791.– mensili. In primo grado per vero egli si era limitato a offrire “un'indennità LPP maturata in costanza di matrimonio a favore di AO 1”, senza formulare cifre e rimettendosi così al giudizio del Pretore (memoriale conclusivo, pag. 72). Nella misura in cui contesta per la prima volta l'ammontare della somma in appello, egli parrebbe quindi avanzare una richiesta irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Sta di fatto che laddove si tratti di verificare l'entità di una prestazione d'uscita o l'insorgere di un caso di previdenza fa stato il principio inquisitorio illimitato, essendo di pubblico interesse che dopo il divorzio un coniuge benefici di un'appropriata copertura per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti (DTF 129 III 486 consid. 3.3). In proposito questa Camera non è dunque vincolata alla decisione impugnata, anche perché – come si vedrà tosto – l'ordine impartito dal Pretore alla Cassa pensione del _____ appare già a prima vista inattuabile. a) Il Pretore ha accertato che in concreto un caso di previdenza è sopraggiunto per entrambi i coniugi. Il 30 giugno 2011 AP 1, che aveva accumulato una prestazione d'uscita di fr. 482 815.55, è stato posto in pensionamento anticipato con una rendita mensile di fr. 3979.75, la quale si ridurrà a fr. 2819.75 mensili il 20 giugno 2015 (pensionamento ordinario). AO 1 ha riscattato la propria cassa pensione presso la _____ già nel 1982, incassando il capitale di fr. 23

198.– (sentenza impugnata, consid. 33) . Vista la lunga durata del matrimonio, il riparto dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita in comune e la difficile situazione economica della moglie, il Pretore ha ritenuto di assegnare a quest'ultima un'indennità pari a un mezzo della prestazione di libero passaggio accumulata da AP 1 dal 24 aprile 1981 (data del matrimonio) fino al 30 giugno 2011 (data del prepensionamento), ovvero fr. 241 407.70, salvo condannare al versamento la cassa pensioni di lui (senza per altro comunicare l'ordine all'istituto). Ciò risulta già di primo acchito inesequibile, la prestazione di libero passaggio non potendo più essere suddivisa una volta che è intervenuto un caso di previdenza (sia pure di pensionamento anticipato: Pichonnaz in: Commentaire romand, op. cit., n. 9 in fine, 58 e 59 ad art. 124 CC). b) L'appellante si duole anzitutto che per stabilire l'ammontare della propria prestazione di libero passaggio il Pretore si sia fondato su un certificato risalente a oltre due anni prima dell'emanazione della sentenza. Fa valere altresì – in sintesi – che se fosse tenuto a versare alla moglie l'importo fissato dal Pretore, egli non potrebbe più sopperire al proprio fabbisogno dopo il divorzio, mentre la moglie disporrebbe di un margine di fr. 1374.89 mensili oltre il proprio e fruirebbe di sostanza per almeno fr. 158 076.29 (memoriale, pag. 24). In simili circostanze l'indennità da lui dovuta a AO 1 non dovrebbe eccedere – egli opina – un terzo della prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio, da lui prudentemente stimata in fr. 400 000.–. Per quanto attiene alle modalità di pagamento, egli chiede di versare l'indennizzo sotto forma di rendita mensile calcolata secondo le aspettative di vita della moglie. Nelle sue osservazioni all'appello quest'ultima eccepisce, da parte sua, che AP 1 ha sollecitato il pensionamento anticipato proprio per evitare la suddivisione degli averi previdenziali e lamenta di non avere più risparmi, consumati per far fronte al proprio sostentamento in pendenza di causa, sicché non si giustifica – a mente sua – di derogare al principio del riparto a metà. c) A norma dell'art. 122 cpv. 1 CC, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ciascuno ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero passaggio. Se è già sopraggiunto – come in concreto – un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi o se le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi, l'art. 124 cpv. 1 CC conferisce al coniuge cui spetterebbe la metà della prestazione d'uscita il diritto a “un'adeguata indennità”. Per definire tale indennità occorre dipartirsi dal principio per cui tutte le prestazioni acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio vanno divise a metà e considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione economica di ambedue, a cominciare dalle esigenze previdenziali. Si procede pertanto in due fasi: prima si calcola l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del divorzio o al momento in cui è sopraggiunta l'impossibilità di dividere la prestazione medesima e poi si commisura tale somma alle concrete esigenze previdenziali delle parti (DTF 133 III 404 consid. 3.2). L'art. 123 cpv. 2 CC è applicabile per analogia (DTF 137 III 52 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_782/2010 del 2 febbraio 2012 consid. 3.5.1). d) Nella fattispecie è pacifico che AO 1 non dispone (più) di averi previdenziali. Quanto all'appellante, decisiva non è – come egli crede – la prestazione d'uscita che avrebbe maturato al momento del divorzio, bensì quella da lui acquisita al momento in cui è sopraggiunto l'evento previdenziale, cioè il pensionamento anticipato (Pichonnaz, op. cit., n. 49 ad art. 124 CC). E, come detto, dopo l'evento quel capitale non può più essere suddiviso. Giustamente perciò il Pretore si è fondato sull'ammontare della prestazione di libero passaggio acquisita da AP 1 il 30 giugno 2011, quando la prestazione d'uscita è stata convertita in rendita vitalizia. A

quel momento la prestazione da lui accumulata durante il matrimonio ammontava a fr. 482 815.55 (act. 155: lettera 12 dicembre 2011 della Cassa pensione del _____). Non vi sono ragioni pertanto di esperire ulteriori accertamenti al riguardo, come egli parrebbe chiedere. e) La questione è di sapere, nelle condizioni illustrate, quale “indennità adeguata” vada riconosciuta a AO 1 giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. In concreto il matrimonio è stato senz'altro di lunga durata (32 anni). Quanto ai redditi, l'appellata percepisce solo una rendita AVS di fr. 1311.– mensili, mentre il suo fabbisogno personale dopo il divorzio (“debito mantenimento” nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) è stato calcolato dal Pretore in fr. 1926.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.– stimati, tasse varie fr. 35.–, imposte fr. 91.–: sentenza impugnata, consid. 36.4). L'appellante non muove contestazioni al riguardo. AO 1 chiede invece che il suo fabbisogno sia rivalutato a fr. 2100.– mensili nell'ipotesi in cui le sia assegnata l'abitazione familiare (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.– stimati, premio della cassa malati fr. 100.–, spese d'automobile fr. 100.–, imposte fr. 100.–), rispettivamente a fr. 2800.– mensili nel caso in cui essa sia costretta a trasferirsi altrove (costo dell'alloggio stimato in fr. 1300.– mensili: osservazioni all'appello, pag. 9 in fondo). Relativamente al costo dell'alloggio, il Pretore ha reputato un canone di fr. 600.– mensili sufficiente per locare in _____ un appartamento destinato a una persona sola. L'interessata assume che, considerata la sua sistemazione attuale, occorrerebbero almeno fr. 1300.– mensili per appigionare un alloggio analogo. Ora, la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). Durante la vita in comune la convenuta abitava con il marito in una casa di 133 m² (act. LVIII: perizia, pag. 2). Per conservare lo stesso tenore di vita essa dovrebbe poter disporre, seppure da sé sola, di almeno due o tre locali con cucina e servizio. Se si considera che durante la separazione il marito pagava, in inverno, fr. 1100.– mensili alla sorella per un rustico a _____ (doc. 6 nell'inc. CA. 2011.12) e fr. 850.– mensili per l'Agriturismo _____ alla Fondazione _____ (doc. 7 nell'inc. CA. 2011.12 e doc. 4 nell'inc. CA. 2011.8), la spesa di fr. 600.– mensili stimata dal Pretore non appare realistica. Pur commisurata al livello dei costi nella regione della Vallemaggia, la pigione per un alloggio adeguato alla situazione della moglie va rivalutata ad almeno fr. 1100.– mensili, spese accessorie comprese. Il Pretore non ha inserito nel “debito mantenimento” dell'interessata alcuna spesa per la cassa malati, ritenendo che AO 1 non avesse dimostrato di dover pagare nulla oltre il sussidio cantonale. La convenuta sostiene che in realtà rimane una differenza di fr. 350.– mensili a suo carico. Davanti al Pretore tuttavia essa aveva fatto valere unicamente una spesa di fr. 100.– mensili (memoriale conclusivo, pag. 18). Né essa pretende che – per avventura – la maggior differenza sia fondata su fatti nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui chiede di riconoscerle più di fr. 100.– mensili, essa avanza pertanto una pretesa irricevibile. Chiarito ciò, dai documenti prodotti nell'inc. CA. 2011.12 risulta che nel 2011 l'istanza di sussidio di lei per l'assicurazione contro le malattie è stata accolta, ma che a quel momento l'Ufficio non era in grado di calcolare l'ammontare del sussidio. Considerato in ogni modo che nel 2010 AO 1 già pagava fr. 651.60 annui per la polizza complementare (dichiarazione della cassa malati _____, nell'inc. CA. 2011.12), una spesa di fr. 100.– mensili per il premio non coperto dal sussidio cantonale è sicuramente giustificata. La spesa di fr. 100.– mensili per costi d'automobile che AO 1 aveva fatto valere già nel memoriale conclusivo (pag. 18) è stata ignorata dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 36.4). Ora, dovunque la

moglie decida di risiedere, è pacifico che durante la comunione domestica costei disponeva di una vettura, il cui uso rientrava nel suo tenore di vita. E la fine della comunione domestica non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – come detto – il livello di vita precedente (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c) . In simili condizioni è senz'altro legittimo inserire un'indennità di fr. 100.– mensili nel fabbisogno dell'appellata, già alla luce del premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile del veicolo e dell'imposta di circolazione (doc. 15). Relativamente all'onere fiscale, l'interessata fa valere che esso ammonta a fr. 100.– mensili, come attesterebbe la documentazione da lei prodotta il 24 ottobre 2011. Dalla tassazione 2009 (nell'inc. CA. 2011.12) risulta in realtà un'imposta cantonale di fr. 487.95 e un'imposta federale di fr. 113.20. Applicato un moltiplicatore d'imposta comunale del 95%, la cifra di fr. 91.– mensili riconosciuta dal Pretore risulta sufficiente per coprire l'obbligo tributario. Per il suo “debito mantenimento”, in definitiva, AO 1 abbisogna di fr. 2626.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 100.–, costi d'automobile fr. 100.–, tasse varie fr. 35.–, imposte fr. 91.–). Riepilogando, AO 1 ha redditi per fr. 1311.– mensili e un fabbisogno personale di fr. 2626.– mensili. Registra così un ammanco di fr. 1315.– mensili. Quanto alla liquidazione che le spetta in esito allo scioglimento del regime dei beni, l'aspettativa non eccede apprezzabilmente fr. 61 000.–. Sul fronte dei risparmi, poi, l'interessata risulta pressoché senza risorse, gli atti confermando che i suoi averi presso la Banca _____ si erano assottigliati a circa fr. 40 000.– già nel luglio del 2009 (doc. VIII richiamato) e quelli presso la _____ si erano ridotti nel luglio del 2011 a fr. 245.– (doc. XV richiamato), mentre il marito medesimo ammette che il “terzo pilastro” di lei si è azzerato dopo la separazione. Quanto ai fondi presso il _____, al momento in cui è stata promossa la causa di divorzio essi erano di appena fr. 1500.– (sopra, consid. 5e in fine). Né AO 1 consta possedere altri beni mobili o immobili di qualche valore, l'automobile essendosi se mai deprezzata nel frattempo. f) Per quanto concerne AP 1, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 4146.– mensili (rendita ponte della cassa pensione fr. 3979.75 mensili, proventi medi dell'attività agricola fr. 166.65 mensili), non senza precisare che dal luglio del 2015 la pensione si ridurrà a fr. 2819.75 mensili, ma che a quel momento l'interessato percepirà la rendita AVS. L'appellante sostiene che il reddito della sua azienda agricola negli ultimi quattro anni è risultato trascurabile (fr. 77.37 mensili in media). Il Pretore, constatato che l'autorità fiscale aveva tassato quel reddito in fr. 416.– mensili nel 2008, in fr. 500.– mensili nel 2009 (decisione oggetto di reclamo) e in fr. 166.65 mensili nel 2010, per “opportunità” si è fondato sul dato più recente (sentenza impugnata, consid. 36.1). AO 1 obietta nelle sue osservazioni all'appello che durante la vita in comune l'azienda ha sempre generato un'entrata di fr. 15 000.–/ 20 000.– annui e sottolinea che i versamenti dell'azienda a S _____, cui il marito è legato sentimentalmente, non si giustificano, la maggior parte del lavoro agricolo essendo svolta dall'appellante stesso, mentre S _____ risiede durante la settimana nella Svizzera tedesca, sicché il reddito dell'azienda va stimato in almeno fr. 1000.– mensili. L'appellante lamenta che il Pretore abbia accertato il reddito dell'azienda in fr. 166.65 mensili rispetto ai fr. 77.37 mensili da lui fatti valere, ma non spiega perché, fondandosi sugli accertamenti più recenti dell'autorità tributaria, il primo giudice avrebbe apprezzato erroneamente le prove. Per di più, egli non indica nemmeno quali atti documentino le cifre relative al rendimento aziendale degli ultimi quattro anni da lui asserito, ciò che rende l'appello già a prima vista irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta da parte sua pretende di imputare all'azienda agricola un reddito analogo a quello precedente la separazione dei coniugi, ma

dimentica che a quel tempo il marito poteva contare sulla sua collaborazione essenzialmente gratuita, la quale gli è venuta a mancare. Quanto ai versamenti in favore di S _____, riconosciuti dall'autorità fiscale, le obiezioni dell'appellata non bastano per definirli ingiustificati o esagerati. Circa il “debito mantenimento” di AP 1 dopo il divorzio, il Pretore lo ha calcolato in fr. 2468.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 292.–, premio del “terzo pilastro” dato a pegno del debito ipotecario fr. 123.02, contributo AVS fr. 72.10, imposte cantonali fr. 78.47, imposte comunali fr. 88.20, IFD fr. 14.35). L'appellante chiede di portarlo a fr. 2714.04 mensili per tenere conto del fatto ch'egli dovrà reintegrare il “terzo pilastro” posto a pegno del debito ipotecario, “terzo pilastro” cui egli dovrà attingere per versare alla moglie la liquidazione del regime dei beni. Una volta ancora però egli trascura qualsiasi indicazione sugli atti dai quali risulterebbe ch'egli sarà tenuto a ricostituire il “terzo pilastro” a ridosso del pensionamento ordinario. Tutto si ignora poi sui calcoli da lui svolti per determinare l'eventuale premio supplementare. Motivato una volta di più in modo insufficiente (sotto il profilo dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello sfugge così a ulteriore disamina. Ne segue che l'appellante dispone di entrate per fr. 4150.– mensili a fronte di un fabbisogno personale dopo il divorzio di fr. 2468.– mensili, ciò che gli garantisce un margine di circa fr. 1680.– mensili. Il 1° luglio 2015 egli si vedrà ridurre la pensione a fr. 2819.75, ma potrà contare sulla rendita AVS, che può essere prudentemente stimata in un importo pari a quello percepito dalla moglie (fr. 1311.– mensili). Anche volendo supporre che con l'avanzare degli anni egli dovrà rinunciare all'attività agricola, i suoi redditi non dovrebbero risultare inferiori perciò a fr. 4130.– a fronte di un fabbisogno personale (da cui vanno dedotti i contributi AVS di fr. 72.10 mensili) stimabile in fr. 2396.– mensili. Ciò gli lascerà un agio presumibile di circa fr. 1730.– mensili. Dal profilo della sostanza, è vero che l'appellante sarà tenuto a versare alla moglie circa fr. 61 000.– in liquidazione del regime dei beni e che tale esborso potrebbe azzerare i suoi risparmi. È altrettanto vero però ch'egli possiede immobili a _____, tra cui l'abitazione familiare stimata fr. 211 200.– (oltre a fr. 75 200.– per il solo terreno: sentenza impugnata, consid. 9), sia pur gravata di un'ipoteca di fr. 150 000.–, e un rustico stimato fr. 38 000.– (perizia, pag. 10), per tacere di altre particelle (n. _____, n. _____ e n. _____: doc. S, V, Z). Egli conserva una spettanza inoltre nell'eredità materna, seppure in comunione con sette fratelli, sui noti attivi transitati presso la Banca _____ a _____, su circa fr. 90 000.– depositati su conti della madre e sugli immobili di lei a _____ (doc. X richiamato dall'Ufficio delle imposte di successione e donazione). Non fa dubbio in definitiva che la sua situazione finanziaria sia di gran lunga migliore rispetto a quella della moglie. g) Non si disconosce che nel caso specifico la moglie ha quasi sei anni più del marito, ma l'aspettativa di vita di lei (17.8 anni per una donna di 70 anni) per rapporto a quella dell'appellante (19.9 anni per un uomo di 64 anni) tempera notevolmente le conseguenze legate alla differenza d'età (Statistica svizzera, Speranza di vita, tabelle in: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/.../04.html). Sta di fatto che per integrare la rendita AVS fino a coprire il proprio fabbisogno tenendo conto della sua aspettativa di vita AO 1 necessiterebbe di un capitale addirittura più alto della metà di quanto il marito ha accumulato durante il matrimonio (fr. 15 780.– annui per 17.8 anni). Tutto ponderato, in ultima analisi non si intravedono ragioni per scostarsi dal principio per cui l'“indennità adeguata” spettante alla moglie secondo l'art. 124 cpv. 1 CC debba ammontare alla metà di quanto accumulato dal marito in costanza di matrimonio, ossia a fr. 241 407.70. Tanto meno ove si pensi che qualora un caso di previdenza intervenga per il coniuge debitore poco

prima della sentenza di divorzio, il criterio del riparto a metà assume particolare importanza (Pichonnaz, op. cit., n. 44 ad art. 124 CC). h) Rimane da esaminare se l'appellante sia in grado di versare l'indennità appena citata e in che modo. Ora, un versamento di fr. 241 407.70 in capitale non può equamente essergli imposto, già per il fatto che AP 1 non ha liquidità sufficiente. Certo, egli potrebbe realizzare i propri immobili e cedere la propria spettanza nella successione materna, ma ciò richiederebbe tempo e lo priverebbe di un alloggio (la casa costruita sulla particella n. 295) a un costo particolarmente modico. Quanto all'alternativa di un pagamento rateale, la soluzione appare impraticabile, la scarsa liquidità del debitore implicando centinaia di scadenze mensili, con tutti gli inconvenienti e i rischi che deriverebbero alla creditrice. In circostanze del genere non resta che far capo alla possibilità – sussidiaria – di una rendita (Pichonnaz, op. cit., n. 65 ad art. 124 CC). A tal fine bisogna dipartirsi dall'ammontare dell'indennità adeguata (nel senso dell'art. 124 cpv. 1 CC), che va convertita in rendita secondo i coefficienti della tavola n. 1 pubblicata da Stauffer/Schaetzle (Pichonnaz , op. cit., n. 68 e 69 ad art. 124 CC). L'appellante reputa applicabile il coefficiente 14.04 riferito a una donna di 70 anni. Se non che, il pagamento della rendita si estingue alla morte del debitore. La capitalizzazione deve avvenire pertanto secondo il coefficiente applicabile al marito, ossia a un uomo di 64 anni (esempio di calcolo in: Baumann/Lauterburg , FamKom Scheidung, 2ª edizione, n. 77 ad art. 124 CC). Dipartendosi da un capitale di fr. 241 407.70, suddiviso per il coefficiente 13.65 (Stauffer/Schaetzle , Tables de capitalisation, 5ª edizione, tavola n. 1), si ottiene una rendita annua di fr. 17 685.55, pari a fr. 1475.– mensili (arrotondati). Si tratta di una somma che con la propria disponibilità di fr. 1680.– mensili (sopra, consid. f) l'appellante è senz'altro in grado di corrispondere. Di per sé inoltre la rendita andrebbe ancorata all'indice nazionale dei prezzi al consumo, ma i redditi di AP 1 non sono – né saranno – necessariamente adeguati al rincaro. Si giustifica così di prevedere un adeguamento limitato alla misura in cui seguiranno l'evoluzione dei prezzi al consumo anche le rendite del debitore. In parziale accoglimento dell'appello, il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata va perciò modificato di conseguenza.

E. 8

In merito al contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) il Pretore ha ribadito che, vista la lunga durata del matrimonio, AO 1 ha diritto di conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. Accertati i redditi e i fabbisogni personali delle parti, dedotti tali fabbisogni dall'insieme dei redditi egli ha ottenuto un'eccedenza di fr. 1026.– mensili in base alla quale ha stabilito un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per AO 1 fino al 30 giugno 2005 e di fr. 600.– mensili in seguito, senza limiti di tempo. a) I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore. Ciò è il caso di regola quando un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in concreto, sicché entrambi i coniugi hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (sopra, consid. 7e). L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si arguisce dall'art. 125 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere

da sé al proprio “debito mantenimento” e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii). Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria delle parti si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 7). b) Nella fattispecie la vita in comune dei coniugi è durata, senza contare la convivenza previa, 23 anni e il riparto dei ruoli ha influito manifestamente sulla situazione finanziaria della moglie, la quale dopo il matrimonio ha esercitato un'attività lucrativa meramente sporadica. Ch'essa abbia optato per il governo della casa di sua spontanea volontà poco interessa. Importa che per atti concludenti AP 1 si sia accomodato di tale stato di cose. Ora, per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore ha ommesso di accertare il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica, limitandosi a calcolare i loro fabbisogni personali dopo il divorzio. AO 1 non contesta ad ogni modo che il suo “debito mantenimento” dopo lo scioglimento del matrimonio corrisponda a tale fabbisogno, né l'appellante muove obiezioni al proposito, né tanto meno spetta a questa Camera indagare d'ufficio, in materia di contributi alimentari fra coniugi applicandosi il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Ne discende che per conservare il livello di vita acquisito durante la comunione domestica AO 1 abbisogna di fr. 2626.– mensili (sopra, consid. 7e). c) L'art. 125 cpv. 1 CC subordina lo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio – come detto – alla condizione di non potersi pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, “inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. In concreto AO 1 percepisce una rendita AVS di fr. 1311.– mensili. Se a ciò si aggiunge la rendita fissata da questa Camera in fr. 1473.80 mensili come “adeguata indennità” a norma dell'art. 124 cpv. 1 CC, AO 1 disporrà dopo il divorzio di complessivi fr. 2784.80 mensili che le consentiranno di finanziare il suo “debito mantenimento” di fr. 2626.– mensili. Ciò non lascia spazio a un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento e il contributo di mantenimento fissato dal Pretore va annullato. III. Sulle spese processuali e le ripetibili

E. 9

Le spese dell'appello presentato da AO 1 seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, commisurata all'entità dei valori in gioco (ulteriori fr. 53 844.– in liquidazione del regime dei beni, diritto d'abitazione vitalizio nell'abitazione familiare dietro versamento di fr. 500.– mensili). Le spese dell'appello presentato AP 1, non scevro di prolissità, vanno suddivise secondo il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante vede accogliere il suo ricorso sul contributo alimentare per la moglie (soppresso) e sul rimborso dei contributi provvisionali

pagati in eccesso. Vede ridurre altresì quanto spetta a AO 1 in liquidazione del regime matrimoniale (seppure non nella misura richiesta), mentre vede respingere la riduzione dell'“indennità adeguata” da lui dovuta giusta l'art. 124 cpv. 1 CC, ancorché ottenga il diritto di pagare sotto forma di rendita. Considerati i valori in gioco, nel complesso si giustifica di suddividere equitativamente le spese a metà e di compensare le ripetibili. L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, per contro, sul dispositivo di primo grado inerente agli oneri processuali (ripartiti a metà) e alle ripetibili (compensate), tanto meno ove si pensi che nelle cause del diritto di famiglia va annessa particolare importanza in materia di spese giudiziarie al criterio dell'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 158 CPC). IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 10

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nel caso specifico il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Le spese processuali di tale appello, di fr. 2500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 3500.– per ripetibili. III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 3, 5 e 6 della sentenza impugnata sono così riformati: 3. Non sono dovuti contributi di mantenimento fra coniugi. 5. AP 1 è condannato a versare a AO 1, in liquidazione del regime dei beni, la somma di fr. 61 642.10 in due rate di fr. 30 821.05 ognuna, la prima entro 60 giorni e la seconda entro 10 mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. 6. AP 1 è condannato a versare a AO 1, a titolo di indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC, una rendita vitalizia fr. 1475.– mensili. L'ammontare della rendita è ancorato al rincaro nella stessa misura in cui risulteranno adeguate al rincaro le rendite AVS e LPP percepite dal debitore. IV. Le spese di tale appello, di fr. 2500.– da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. V. Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).